

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 2210

Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito della procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dai Servizi e confermata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente della Sezione Alimentazione, riferisce quanto segue l'Assessore Capone:

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il 22 giugno 1998 la direttiva 98/34/CE (di seguito Direttiva) che prevede, all'articolo 8, una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 9 della Direttiva prevede che gli Stati membri rinviino per tre mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

L'ordinamento italiano prevede che la notifica venga effettuata per il tramite dell'Ufficio centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il 17 dicembre 2013 il regolamento n. 1305 "Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio."

La Regione Puglia con la Deliberazione di Giunta regionale del 24 marzo 2014 n. 534 ha riconosciuto il Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità", ai sensi dell'articolo 16 par. 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 approvando la procedura tecnica che disciplina il RQR.

il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" comprende tutte le produzioni tradizionali regionali di qualità che *non* sono incluse tra quelle già riconosciute a livello europeo come DOP e IGP, con 183 prodotti di qualità suddivisi in 9 filiere agroalimentari, offre garanzie sulla qualità, le caratteristiche del prodotto e del processo di produzione.

La partecipazione degli agricoltori al Regime di Qualità Regionale contribuisce a qualificare le produzioni agricole e agroalimentari di qualità, né amplia gli sbocchi di mercato e le rende compatibili con gli aiuti previsti dalla nuova programmazione europea dello Sviluppo rurale.

Il regime di qualità garantisce anche, i requisiti di sostenibilità, di eticità, che comprende il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, e di prodotto tradizionale.

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale del 16 dicembre 2014 n. 2678 ha incaricato il Dirigente del Servizio Alimentazione di eseguire le attività relative alla procedura d'informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE, di redigere gli ulteriori progetti di regole tecniche previsti dalla Procedura Tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e di trasmettere all'unità centrale di notifica 98/34 il progetto di regole tecniche.

La Regione Puglia con la Deliberazione di Giunta regionale del 16 dicembre 2014 n. 2678 ha incaricato il Dirigente del Servizio Alimentazione, decorso il periodo di differimento ed espletati tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 9 della direttiva 98/34/CE, di presentare alla Giunta regionale la proposta di deliberazione per l'approvazione definitiva della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" nella versione eventualmente modificata.

La Regione Puglia - Servizio Alimentazione ha trasmesso all'unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 23 dicembre 2014 n. 4617, il progetto di regole tecniche relative al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 24 aprile 2015 n. 57952, ha comunicato che la Com-

missione europea, relativamente al progetto di regole tecniche relative al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, ha emesso un parere circostanziato ai sensi dell’articolo 9.2 della direttiva 98/34/CE che ha comportato l’obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso.

La Regione Puglia - Servizio Alimentazione, con nota del 20 luglio 2015 n. 3134, ha trasmesso all’unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, la risposta obbligatoria al parere circostanziato. Il

Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 23 settembre 2015 n. 171083, ha comunicato che la Commissione europea ha, ritenuto soddisfacente la risposta della Regione Puglia al parere circostanziato e che ai fini della corretta conclusione della procedura, all’atto della sua adozione, il testo definitivo del progetto dovrà essere tempestivamente comunicato alla Commissione europea per il tramite dell’unità centrale di notifica 98/34.

Tanto premesso,

PROPONE:

- di approvare la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, integrata con le osservazioni pervenute dalla Commissione europea (Allegato 1);
- di incaricare il Dirigente della Sezione Alimentazione di adottare con successivi provvedimenti, tutti i documenti tecnici definitivi afferenti alla Procedura Tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Alimentazione a trasmettere all’unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico il testo definitivo delle regole tecniche e tutti i documenti tecnici definitivi approvati e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 — comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni

la Giunta

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

- di approvare la procedura tecnica del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”, integrata con le osservazioni pervenute dalla Commissione Europea (Allegato 1);
- di incaricare il Dirigente della Sezione Alimentazione di adottare gli ulteriori provvedimenti amministrativi

previsti dalla Procedura Tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”.


- di incaricare il Dirigente della Sezione Alimentazione di trasmettere all’unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico il testo definitivo delle regole tecniche, pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- di incaricare il dirigente della Sezione Alimentazione di provvedere all’invio della presente deliberazione al Servizio Relazioni con il Pubblico e alla Sezione Comunicazione istituzionale presso la presidenza della Giunta regionale per la pubblicazione della stessa sul portale della Regione, sul sito Internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008 n.15 in materia di trasparenza amministrativa.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

Allegato 1**PROCEDURA TECNICA DEL REGIME DI QUALITA' REGIONALE****"PRODOTTI DI QUALITA"**

Riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013

**IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 13 FOGLI****Il Dirigente di Servizio**

SOMMARIO

1. OGGETTO	3
2. DEFINIZIONI	3
3. REQUISITI	4
4. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL RQR	5
5. PIANI DI CONTROLLO	6
6. PRODOTTI REGIONALI TRADIZIONALI	8
7. IDENTIFICAZIONE DEL RQR	9
8. ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"	10
9. CONDIZIONI DI ACCESSO AL RQR	11
10. ETICHETTATURA	11
11. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA	12
12. VIGILANZA TUTELA, MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE DEL RQR	12

1. OGGETTO

Il Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR), istituito in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013 ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento tecnico sono stabilite le seguenti definizioni:

Operatori: soggetti singoli o associati appartenenti ad una determinata filiera agro-alimentare che partecipano al RQR;

Qualità Superiore: caratteristica qualitativa superiore agli standard minimi previsti dalla normativa vigente, dimostrabile oggettivamente;

Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (anche RQR): regime di qualità alimentare riconosciuto a livello regionale ai sensi del Reg. (Ue) n. 1305/2013;

Marchio "Prodotti di Qualità" (PQ): marchio collettivo comunitario registrato all'UAMI n. 010953875 del 15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009.

Accordo di Filiera: L'accordo di filiera, sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e dalla presente procedura, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.

Accordo di Conferimento: Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al Marchio "Prodotti di Qualità", devono sottoscrivere, con i soci conferitori, l'accordo di conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli

adempimenti e gli obblighi connessi al RQR e all'uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo. Solo il prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".

Accordo di Fornitura: L'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR ai fini di aderire ed utilizzare il Marchio PQ deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQR e concessionarie del Marchio PQ.

Prodotti Tradizionali Regionali: Prodotti individuati dalle Regioni e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999.

3. REQUISITI

3.1 Obbligatorie

- un disciplinare di produzione vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la «qualità superiore» del prodotto e/o del processo. Il disciplinare prevede obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono le caratteristiche specifiche del processo produttivo o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti;
- un piano di controllo delle specifiche di processo e prodotto contenute nel disciplinare di produzione, il rispetto del quale è verificato da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee ed iscritti nell'Elenco degli O.d.C. qualificati dalla Regione Puglia;
- il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
- il sistema obbligatorio di rintracciabilità di filiera.

3.2 Facoltativi

Sostenibilità

Le imprese aderenti al regime di qualità hanno facoltà di implementare in modo volontario le linee guida che saranno definite e approvate dalla Regione Puglia e pubblicate sul BURP.

Le linee guida prevedranno un approccio multisetoriale basato sulla valutazione degli aspetti ambientali, sociali, economici e salutistico-nutrizionali.

Le imprese che aderiscono al requisito facoltativo "Sostenibilità" potranno dare evidenza della loro partecipazione riportando in etichetta un bollino aggiuntivo al Marchio di "attestazione di sostenibilità".

Eticità

Le imprese hanno facoltà di implementare uno standard di eticità volontario le cui finalità e criteri saranno definiti da linee guida che disciplineranno l'impegno etico-sociale comunicato ed effettivamente realizzato.

Lo standard sulla eticità dei processi produttivi si fonderà sulle Norme internazionali della Responsabilità sociale (ETI, SA8000, BSCI, GRASP) e sulla Norma UNI ISO 29990 relativa alla formazione e all'orientamento.

Le imprese partecipanti al requisito facoltativo "Eticità" potranno dare evidenza della loro partecipazione riportando in etichetta un bollino aggiuntivo al Marchio di "attestazione di eticità".

4. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL RQR

La Regione Puglia con proprio atto amministrativo approva, per le diverse tipologie di prodotto, in applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, i disciplinari di produzione che definiscono i criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale

significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.

I disciplinari di produzione contengono i seguenti requisiti minimi:

- la denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto nel RQR;
- i requisiti che garantiscono la qualità "superiore" del prodotto e/o del processo;
- le disposizioni relative alla rintracciabilità, all'autocontrollo, al controllo e all'etichettatura.

I disciplinari di produzione, inoltre, possono contenere altri requisiti che consentono un'ulteriore qualificazione dei prodotti e dei processi (sostenibilità, etc.).

I disciplinari di produzione approvati vengono pubblicati sul bollettino ufficiale regionale e sul sito internet della Regione (www.regione.puglia.it) e sono parte integrante del RQR.

Per i prodotti per i quali non risulta approvato il disciplinare di produzione, il soggetto che intende partecipare al RQR dovrà presentare alla Regione una propria proposta di disciplinare.

La Regione, con il supporto tecnico-scientifico di esperti universitari e/o di altri enti scientifici, valuta i disciplinari proposti, li integra e/o li modifica ove necessario; convoca la filiera di riferimento per acquisire eventuali osservazioni, se ritenute compatibili con il RQR, acquisisce il parere degli esperti; procede all'approvazione e all'aggiornamento della prima sezione del Registro del Marchio "Prodotti di Qualità" (PQ), previsto dall'articolo 7 del Regolamento d'Uso del Marchio stesso, con l'inserimento dei prodotti a cui fa riferimento il disciplinare.

I disciplinari di produzione sono notificati ai Servizi della Commissione ai sensi della Direttiva 98/34/CE e sono definitivamente adottati dopo la conclusione della procedura di notifica.

5. PIANI DI CONTROLLO

Gli operatori aderenti al RQR sono assoggettati al controllo di Organismi di Controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco Regionale degli O.d.C.

La Regione Puglia provvede ad istituire l'*Elenco regionale degli Organismi di Controllo* autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del RQR.

Il rispetto delle specificità di processo o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 4 è verificato dagli organismi di controllo iscritti nell'"Elenco regionale degli Organismi di Controllo".

I controlli vengono effettuati sulla base dei piani dei controlli predisposti dagli OdC in conformità a linee guida predisposte dalla Regione Puglia. I piani di controllo predisposti dagli OdC sono approvati dalla Regione Puglia.

Le attività di controllo sono effettuate mediante verifiche ispettive (di adesione e sorveglianza) con frequenza annuale, salvo esigenze di controlli supplementari, stabilite dalla Regione e, laddove previsto dal piano, controlli analitici.

I controlli ispettivi riguardano:

- a. la conformità ai disciplinari di produzione per i prodotti per i quali si aderisce al RQR;
- b. le modalità di utilizzo del logo che devono essere conformi alle prescrizioni contenute nel procedura di utilizzo del logo;
- c. la conformità dei quantitativi di prodotto rispetto alla capacità produttiva;
- d. la provenienza delle materie prime dalle aziende inserite nell'accordo di filiera e nel sistema dei controlli;
- e. la provenienza delle produzioni, nel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori indicati nella scheda di adesione;
- f. la procedura di rintracciabilità di filiera utilizzata dall'azienda.

Annualmente l'OdC effettua verifiche ispettive presso i soggetti che partecipano al RQR secondo i criteri definiti nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia.

Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati Membri.

Tra tutti i partecipanti al RQR, annualmente, sulla base di un'analisi di rischio, vengono sorteggiate a campione, le aziende destinatarie di una ispezione supplementare, non annunciata.

Gli esiti delle verifiche ispettive e le non conformità emerse vengono notificate dall'OdC al soggetto aderente al RQR e alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale che provvede ad informare gli aderenti al RQR e ad applicare le disposizioni contenute nei piani di controllo ed nei provvedimenti di attuazione approvati dalla Regione Puglia.

L'operatore aderente al RQR può, entro trenta giorni dall'effettuazione del controllo, presentare le proprie osservazioni, oppure procedere con la gestione delle non conformità riscontrate nei controlli, nel rispetto di quanto riportato nel piano di controllo approvato dalla Regione.

Avverso le decisioni assunte in seguito alle visite ispettive o contro eventuali comportamenti discriminatori, l'operatore potrà presentare reclami e ricorsi secondo le procedure applicative approvate dalla Regione Puglia.

6. PRODOTTI REGIONALI TRADIZIONALI

Le regioni hanno facoltà, con proprio atto amministrativo, di individuare l'elenco dei prodotti regionali tradizionali afferenti ad ogni specifico disciplinare di produzione.

La Regione può riconoscere nell'ambito del RQR anche i prodotti tradizionali regionali che rispettano i requisiti minimi dei disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza. La regione può individuare l'elenco dei prodotti regionali tradizionali afferenti ad ogni specifico disciplinare di produzione.

Le imprese aderenti al "RQR" possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di "Prodotto inserito nell'elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali" per tutte quelle produzioni inserite nell'elenco Regionale dei prodotti tradizionali approvato dal

Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza.

7. IDENTIFICAZIONE DEL RQR

Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità ” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.

Il Marchio “Prodotti di Qualità” è associato al logo di seguito riportato e dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”:



“Qualità Garantita dalla Regione Puglia”

L’adesione al RQR avviene contestualmente alla concessione d’uso del Marchio secondo quanto riportato nella linea guida per l’adesione al RQR e di utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità”.

Il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato dalla Regione Puglia, con DGR n. 1100 del 05/06/2012, risponde ai criteri all’art. 32, par. 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, sostituito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, relativo ai regimi di qualità alimentare ed è conforme alla procedura tecnica del RQR, prevedendo espressamente:

- Norme vincolanti e specifiche di produzione tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituiti dalla legislazione europea o nazionale;
- Disciplinari di produzione vincolanti il cui rispetto è verificato da organismi indipendenti;
- Sistema di controllo terzo sottoposto a vigilanza da parte della Regione Puglia;
- Tracciabilità completa dei prodotti.

Il Marchio "Prodotti di Qualità" si affianca alla denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione.

Il logo del Marchio è utilizzato nel pieno rispetto delle seguenti disposizioni:

- Il prodotto deve riportare il logo del Marchio secondo le specifiche indicate dalla procedura di utilizzo del logo;
- Il cliché viene rilasciato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia insieme ad una apposita autorizzazione all'uso che viene annotata nell'apposito registro degli utilizzatori (registro del Marchio);
- Il logo può essere utilizzato anche sugli imballaggi aziendali purché non sia disgiunto dalla denominazione del prodotto e/o del produttore; può essere applicato come etichetta sui prodotti e sugli involucri, sulla carta da lettera, stampati, su buste e supporti elettronici e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere;
- Il logo deve essere utilizzato nelle dimensioni e caratteristiche definite nella specifica procedura di utilizzo del logo.

8. ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"

L'adesione al RQR avviene contestualmente alla concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", secondo quanto riportato nella linea guida per l'adesione al RQR e utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità".

Possono aderire al RQR e chiedere la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità":

- a) Le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e commercializzano i prodotti iscritti nella prima sezione del Registro del Marchio (PQ);
- b) Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con i soci

fornitori a Marchio per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio (PQ);

- c) Le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole, di cui alla precedente lettera a), o in alternativa, che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziate del Marchio e aderenti al RQR;
- d) Le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziate del Marchio e aderenti al RQR.

9. CONDIZIONI DI ACCESSO AL RQR

Gli operatori interessati al RQR devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Prerequisito: Rispettare tutte le norme e le leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di produzione agroalimentare;
- Prerequisito: Applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati in azienda;
- Requisito: Rispettare quanto previsto dalla presente procedura tecnica e dalle procedure applicative del RQR approvate dalla Regione Puglia;
- Requisito: Rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione per cui si chiede di partecipare al RQR;
- Requisito: Assoggettarsi al sistema di controllo;
- Requisito: Adottare un sistema di rintracciabilità.

10. ETICHETTATURA

L'etichetta del prodotto conforme al RQR deve riportare, compatibilmente alle informazioni conformi alle normative comunitaria e nazionale vigenti:

- il logo identificativo del Marchio PQ;
- l'indicazione "Qualità garantita dalla Regione"
- la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione.

Inoltre è possibile indicare in etichetta l'OdC prescelto.

11. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

Al fine di una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera, l'operatore aderente del RQR è obbligato ad adottare il sistema di rintracciabilità di filiera in grado di correlare le materie prime in ingresso con il prodotto finito immesso sul mercato e identificato dal Marchio Prodotti di Qualità (PQ).

Il sistema di rintracciabilità adottato deve essere informatico e deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

1. aziende agricole conferenti produttrici delle materie prime;
2. superficie coltivata e/o n.ro capi allevati;
3. capacità produttiva;
4. quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
5. quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.

12. VIGILANZA TUTELA, MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE DEL RQR

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di vigilanza; le modalità operative e la modulistica utilizzata per la vigilanza sono definite nell'apposita procedura approvata dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di tutela del RQR, al fine di:

- a. verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente procedura tecnica e dalle procedure applicative presso la rete distributiva e i punti vendita;

- b. vigilare su prodotti simili che possano causare confusione nei consumatori e arrecare danno al RQR, con false indicazioni;
- c. accertare la rispondenza tra la quantità dei prodotti a Marchio sottoposti al controllo dell'OdC incaricato e quella immessa sul mercato;
- d. effettuare controlli su eventuali pubblicità illecite in varie forme: su stampa, TV, internet, ecc.

Il Servizio preposto della Sezione Alimentazione predispone un piano di "monitoraggio del RQR" al fine di raccogliere informazioni relative al:

- numero di aziende aderenti e alle produzioni interessate dal RQR;
- corretto funzionamento delle procedure di adesione al RQR e al piano dei controlli;
- mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

La Regione Puglia infine promuove l'utilizzazione ed il consumo delle produzioni di qualità conformi ai disciplinari di produzione del RQR. A tal fine, può:

1. promuovere attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del RQR;
2. concorrere, nel limite massimo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, al sostegno dei produttori che aderiscono al RQR.